

# Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Delibera ~~11~~. /2026

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

**VISTO** il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017, concernente "La formazione continua nel settore Salute" e in particolare, l'art. 8, par. 1, la lettera c) secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

**VISTO** l'art. 57 del richiamato Accordo ai sensi del quale *"1. Il provider deve comunicare all'ente accreditante tutte le variazioni relative ai requisiti valutati per l'accreditamento, ovvero relative alla titolarità, alla struttura o all'organizzazione tempestivamente e comunque entro trenta giorni dal compimento delle stesse. 2. Il mantenimento dell'accreditamento in seguito alle variazioni è subordinato alla valutazione positiva da parte dell'ente accreditante."*;

**VISTO** il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, con particolare riferimento al paragrafo 2, che disciplina il trasferimento o la concessione in godimento dell'accreditamento in caso di operazioni societarie: *"In caso di comodato, affitto o cessione d'azienda, trasformazione, fusione o scissione della società è possibile trasferire o concedere in godimento l'accreditamento del provider. L'efficacia della voltura dell'accreditamento è*

# *Commissione Nazionale per la Formazione Continua*

*subordinata alla valutazione positiva da parte dell'Ente accreditante della continuità del complesso organizzativo già accreditato.*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

**VISTI** i successivi decreti del 19 marzo 2024, del 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che la Commissione Nazionale per la formazione continua, nella riunione del 5 marzo 2026 ha dato mandato alla Sezione I, quale organismo di supporto, di aggiornare la disciplina relativa alla voltura dell’accreditamento, al fine di garantire omogeneità di trattamento tra soggetti pubblici e privati;

**RILEVATO** che gli enti pubblici, laddove interessati da modifiche organizzative derivanti da atti normativi o amministrativi, versano in una situazione analoga a quella delle società private interessate da operazioni straordinarie;

**TENUTO CONTO** dei principi di continuità, buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione;

**VISTO** l’esito dell’approfondimento istruttorio condotto dalla Sezione I di questa Commissione, in occasione della riunione del 24 marzo 2026 volto a integrare il citato Manuale ammettendo il trasferimento della titolarità dell’accreditamento ECM da parte di soggetti pubblici, purché fondato su un atto idoneo a determinarne gli effetti

**CONSIDERATO** che il Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione dell’8 aprile 2026 ha preso atto della proposta della Sezione I;

**CONSIDERATO** che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 14 maggio 2026, ha approvato la proposta della Sezione I, condividendone i contenuti;

**PRESO ATTO** del parere positivo espresso dal Comitato Tecnico delle Regioni (C.T.R.) espresso nella seduta del 14 maggio 2026;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire omogeneità di trattamento tra soggetti pubblici e privati in materia di continuità dell’accreditamento ECM a seguito di riorganizzazioni soggettive;


# Commissione Nazionale per la Formazione Continua

## DELIBERA

1. di integrare il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, par. 2, ultimo capoverso, come di seguito: *“In caso di comodato, affitto o cessione d'azienda, trasformazione, fusione o scissione della società è possibile trasferire o concedere in godimento la titolarità dell'accREDITamento del provider. È altresì ammesso il trasferimento della titolarità dell'accREDITamento ECM da parte di soggetti pubblici, purché fondato su un atto idoneo a determinarne gli effetti. L'efficacia della voltura o del trasferimento dell'accREDITamento è subordinata alla valutazione positiva da parte dell'Ente accreditante della continuità del complesso organizzativo già accreditato, nonché dei requisiti minimi e degli standard previsti per l'accREDITamento dei provider ECM.”*
2. di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Roma, 14/05/2026

Il Segretario  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dr. Filippo Anelli)

